



Circolare n°: 33/2016

Oggetto: Patent Box per le PMI: opportunità e modalità di accesso all'agevolazione.

**Sommario:** Il regime del Patent Box, introdotto dalla Legge di stabilità 2015, consente di escludere da tassazione una quota variabile di reddito derivante dall'utilizzo di un bene immateriale o da una sua cessione.

Si tratta in altri termini di una particolare forma di detassazione per quei soggetti che utilizzano asset immateriali nell'ambito dell'attività di impresa.

## Contenuto:

Con il regime agevolato del Patent Box il Legislatore, come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E/2016, si propone di incentivare lo sviluppo di asset immateriali propedeutici ad accrescere la competitività delle imprese, nonché favorire l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Scopo della presente circolare è quello di individuare i soggetti e gli asset rientranti nell'agevolazione, nonché le modalità di accesso e di esercizio dell'opzione per le PMI.

Riferimenti normativi: Circolare AdE n. 11/E del 7 Aprile 2016, Circolare AdE n. 36/E del 1 Dicembre 2015.

### Indice:

P.2 ———	AMBITO SOGGETTIVO
P.2 ———	AMBITO OGGETTIVO
P.3 ———	CALCOLO E INTENSITA' DELL'AGEVOLAZIONE
P.5 ———	ESERCIZIO DELL'OPZIONE
P.5 ———	RULING
P.6 —	PROCEDURA PER L'ACCESSO



## AMBITO SOGGETTIVO:

La misura del Patent Box è riservata **ai soggetti titolari di reddito d'impresa**, senza alcuna limitazione giuridica, dimensionale e settoriale<sup>1</sup>. Gli unici soggetti esclusi dal beneficio sono:

- a) i soggetti che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (nuovo regime forfetario, tonnage tax, società agricole che esercitano l'opzione per determinare il reddito su base catastale, ecc.);
- b) le società assoggettate alle procedure di fallimento, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi<sup>2</sup>.

Per accedere al beneficio, è necessario che il soggetto che esercita l'opzione abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e svolga attività di ricerca e sviluppo.

La condizione è rispettata anche se le attività sono svolte mediante contratti di ricerca stipulati con società non appartenenti al proprio gruppo ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

# **AMBITO OGGETTIVO:**

I beni immateriali rientranti nel perimetro dell'agevolazione<sup>3</sup> sono i seguenti:

- Software protetto da copyright: per tali si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore;
- 2. **Brevetti industriali** ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rientrano nell'ambito dell'agevolazione anche le PMI, ossia le imprese che hanno un organico inferiore a 250 persone e un fatturato non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Con riguardo a quest'ultima, si ritiene che il beneficio possa però spettare qualora la procedura sia finalizzata alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si segnala che il diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali è condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione dell'agevolazione, in quanto occorrerà verificare il loro contributo alla formazione del reddito di impresa.



modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;

- 3. **Marchi di impresa**, ivi compresi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;
- 4. Disegni e modelli di utilità, giuridicamente tutelabili;
- 5. **Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali**, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili<sup>4</sup>.

Sono invece esclusi dall'agevolazione **le opere dell'ingegno** quali le opere letterarie, le opere drammatiche, le opere scientifiche, le opere didattiche, i format radiotelevisivi, le opere fotografiche, le opere dell'arte cinematografica, le opere della scultura, le opere e le composizioni musicali, i disegni e le opere dell'architettura, i progetti di lavori di ingegneria, ecc..

#### CALCOLO E INTENSITA' DELL'AGEVOLAZIONE: -

L'agevolazione consiste in una **variazione in diminuzione** rilevante ai fini IRPEF o IRES, nonché IRAP, per la cui determinazione occorre:

- 1. Individuare il reddito agevolabile;
- 2. Calcolare il rapporto tra costi qualificati e costi complessivi;
- 3. Effettuare il prodotto tra reddito agevolabile e il rapporto di cui al precedente punto per ottenere la quota di reddito agevolabile.

Il reddito agevolabile è quello derivante da una delle seguenti forme di utilizzo dei beni:

 a) Utilizzo indiretto del bene immateriale: nel caso specifico il reddito, rappresentato dai canoni (royaltes) al netto dei costi diretti e indiretti ad esso connessi, è determinato direttamente dal contribuente senza alcun intervento da parte dell'Amministrazione Finanziaria;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rientra in tale ambito di applicazione il know-how di cui all'articolo 1, lett. i) del Regolamento CE n. 772/2004, del 27 aprile 2004 che, in relazione ai contratti di trasferimento di tecnologie, definisce il know-how come un "patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove".



- b) Utilizzo diretto del bene immateriale: nel qual caso occorre individuare il contributo economico apportato dal bene alla formazione del reddito d'impresa. La determinazione del contributo va effettuata in contradditorio con l'Agenzia attraverso apposita procedura di ruling (illustrata al successivo paragrafo);
- c) Plusvalenze da cessione: tali proventi non concorrono alla formazione del reddito complessivo (sono quindi detassate), a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali<sup>5</sup>.

Individuato il reddito agevolabile, si procede al calcolo del rapporto tra **costi qualificati** e **costi complessivi**<sup>4</sup>, ove per:

- Costi qualificati si intendono tutti i costi afferenti alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente dall'impresa, o per il tramite di enti di ricerca, università e organismi equiparati;
- Costi complessivi, la sommatoria dei costi qualificati, costi di acquisizione del bene agevolabile, e costi derivanti da operazioni con società dello stesso gruppo di appartenenza dell'impresa beneficiaria.

Si procede in ultima istanza al prodotto tra reddito e il rapporto di cui sopra al fine di determinare la quota di reddito agevolabile destinataria del beneficio fiscale.

Il beneficio fiscale è il medesimo sia per le grandi imprese sia per le PMI, e consiste nella possibilità di escludere da tassazione il:

√ 40% del reddito agevolabile derivante dall'utilizzazione del bene immateriale per il 2016;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per altri beni immateriali si ritiene che il reinvestimento in attività di ricerca e sviluppo deve avere ad oggetto beni immateriali diversi da quelli già posseduti dal soggetto beneficiario al momento del realizzo della plusvalenza.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Il valore del numeratore (costi qualificati) andrà incrementato di un importo pari alla differenza tra il valore complessivo del denominatore e il valore del numeratore nei limiti del 30% di quest'ultimo.



- √ 50% del reddito agevolabile derivante dall'utilizzazione del bene immateriale
  per il 2017 e seguenti fino allo scadere dell'opzione<sup>7</sup>;
- √ 90% del corrispettivo di cessione del bene immateriale.

Il regime del Patent Box non preclude la possibilità di cumulare l'agevolazione con guella prevista dal credito d'Imposta R&S.

## **ESERCIZIO DELL'OPZIONE:**

L'impresa che sulla base di una preliminare valutazione di convenienza fiscale dovesse decidere di optare per il regime del Patent Box, <u>deve inviare telematicamente entro il</u>

31 dicembre 2016 il modello per l'esercizio dell'opzione, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Dal 2017, invece, l'opzione dovrà essere esercitata nel modello UNICO.

**L'opzione, che ha una durata pari a 5 anni**, è irrevocabile<sup>8</sup> e rinnovabile, e può essere effettuata anche per singolo bene<sup>9</sup>.

# **RULING:**

La procedura di **ruling**<sup>10</sup> (obbligatorio per intangibili a utilizzo diretto o facoltativo per utilizzo indiretto con società del gruppo) consiste nell'individuazione in contradditorio con l'AdE delle modalità di determinazione del contributo economico derivante dall'utilizzo dei beni immateriali.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> In ipotesi di esercizio dell'opzione nel 2016 il beneficio sarà valido fino al 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Con la circolare n. 36/E l'Agenzia ha precisato che, se non dovesse poi risultare possibile o conveniente effettuare la detassazione nel modello Unico, non vi saranno conseguenze fiscali per le imprese, e di fatto l'opzione si intenderà non esercitata.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L'agenzia precisa che qualora l'impresa intenda "agevolare" un nuovo bene immateriale, dovrà essere esercitata una nuova opzione, che avrà durata pari a cinque periodi d'imposta a decorrere dal suo esercizio. Tuttavia, laddove il nuovo bene immateriale presenti vincoli di complementarietà con un bene già agevolato, e il contribuente intenda considerare tali beni come un unico bene ai fini dell'opzione, la nuova opzione avrà durata pari a quella residua della precedente.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> In caso di ruling obbligatorio, previsto per i titolari di reddito d'impresa che utilizzano direttamente il bene, l'opzione produce efficacia, e, quindi, il quinquennio inizia a decorrere a partire dall'anno di presentazione dell'istanza di ruling.





Il ruling delle PMI ha un contenuto minimo essenziale, costituito sia da informazioni di carattere anagrafico, che da alcune informazioni volte ad identificare genericamente, per tipologia, i beni immateriali dai quali scaturisce il reddito da agevolare, l'eventuale vincolo di complementarietà esistente e la ricerca e sviluppo effettuata.

# PROCEDURA PER L'ACCESSO:

Riassumendo il quadro fin qui esposto, per aderire al regime del Patent Box, la procedura da adottare, previa valutazione dei requisiti e dell'effettiva opportunità, è la seguente:

- Trasmissione telematica del modello per l'esercizio dell'opzione entro il 31 dicembre 2016 (per gli esercizi successivi da esercitare in UNICO);
- 2. Spedizione entro la chiusura dell'esercizio di opzione (per dare efficacia immediata all'opzione stessa in caso di utilizzo diretto), con raccomandata A/R ovvero con consegna diretta, dell'istanza di ruling;
- 3. Invio della documentazione di supporto<sup>11</sup> all'istanza di ruling entro i 120 giorni successivi:
- 4. Sottoscrizione dell'accordo all'esito della procedura di ruling.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

In vista della scadenza di fine anno per la presentazione dell'istanza valida per il 2016 Vi chiediamo di farci cortesemente sapere se siete interessati all'istituto di cui sopra entro e non oltre la metà del mese corrente.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner Dr. Fabio Pavan

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> A corredo dell'istanza, entro 120 giorni dalla data della sua presentazione, sono prodotte eventuali memorie integrative e la documentazione di supporto, che dovrà necessariamente contenere: a) una descrizione analitica dei beni immateriali dal cui utilizzo diretto deriva la produzione della quota di reddito agevolabile; b) l'indicazione dettagliata del vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra i beni agevolati utilizzati congiuntamente, come un unico bene immateriale, ai fini dell'agevolazione nell'ambito della realizzazione di un prodotto o processo; c) una chiara descrizione dell'attività di ricerca e sviluppo svolta e del diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l'accrescimento di valore dei beni agevolati.